



Comune di Faedis

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
*PARTE GENERALE***

Approvato

con deliberazione consiliare

n. 42 del 29.11.2008

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali il Comune di Faedis effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

2. La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

2. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua o spiagge lacuali;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3 - Gestione del servizio

1. Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- commisurazione del prezzo del servizio ai rifiuti prodotti

3. Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4. Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del precedente comma.

5. Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso.

6. Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al Gestore l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.

Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio

1. La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 5 - Frequenza e orario del servizio

1. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

2. La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.

Art. 6 - Doveri del personale

1. Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

2. Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

3. Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

Art. 7 - Tipologia della raccolta

1. In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

2. Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.

3. Il gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

4. Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione;
- modulare lo strumento tariffario in funzione delle richieste dell'utenza;
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

5. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate

1. A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.

2. Il Gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitoli le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi

1. Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.
2. Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.
3. È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.
4. Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.
5. La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

Art. 10 - Autorizzazione all'accesso in aree private

1. Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 9, avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.
2. E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.
3. Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 11 - Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

1. Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico.
2. E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.
3. È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 12 - Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune sentito il Gestore.

Art. 13 - Rifiuti abbandonati

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.
2. Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore o con propri autonomi mezzi, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.
3. L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.
4. I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 14 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 15 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.
3. Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.
4. La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.
5. Il Comune si impegna a promuovere nell'ambito delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale biodegradabile anche attraverso la modulazione dello strumento tariffario.

Art. 16 - Rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.
2. I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Art. 17 - Controlli e vigilanza

1. L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.
2. Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 18 - Onerosità del servizio

1. Nelle more della piena applicazione del titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 la Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani, a copertura dei costi del servizio, è determinata e riscossa dal Comune.
2. Le modalità di applicazione delle Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani sono definite da apposito regolamento comunale.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.

Art. 20 - Norme di attuazione

Il presente Regolamento, Parte Generale e Norme Tecniche di Attuazione, è approvato in sede di Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre le Norme Tecniche attuative, sono aggiornate con apposita deliberazione giuntalesca.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ

DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Articolo 21 - Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 22 - Esclusione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - *rifiuti da attività agricole;*
 - *rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;*
 - *rifiuti da lavorazioni artigianali con l'esclusione dei rifiuti cartacei e di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 150;*
 - *i rifiuti derivanti da attività commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq 2.500*
 - *rifiuti da lavorazioni industriali, imballaggi compresi;*

- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato dai rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:

- i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- i rifiuti provenienti da attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
- I rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
- I rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato;
- I rifiuti provenienti da quartieri fieristici di rilevanza regionale.

Articolo 23 - Assimilazione per qualità e quantità

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero	100 t/a
15 01 02	imballaggi in plastica	recupero	25 t/a
15 01 03	imballaggi in legno	recupero	25 t/a
15 01 04	imballaggi metallici	recupero	10 t/a
15 01 06	imballaggi in materiali misti	recupero	25 t/a

15 01 07	imballaggi in vetro	recupero	50 t/a
20	Rifiuti urbani		
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)		
20 01 01	carta e cartone	recupero	50 t/a
20 01 02	vetro	recupero	1 t/a
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. "Organico umido")	recupero	50 t/a
20 01 25	oli e grassi commestibili	recupero	0,5 t/a
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37	recupero	50 t/a
20 01 39	plastica	recupero	20 t/a
20 01 40	metallo	recupero	100 t/a
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi		
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero	25 t/a
20 03	Altri rifiuti urbani		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (cd. "Secco residuo")	smaltimento	12 t/a per le utenze economiche 25 t/a per le comunità (caserme, case di riposo, etc)
20 03 07	rifiuti ingombranti	smaltimento	5 t/a

2. Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme Tecniche di attuazione al presente regolamento.

3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
- c) vimini, sughero, legno e paglia;
- d) tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- e) feltri e tessuti non tessuti;
- f) pelle e simil-pelle;
- g) gomma e caucciù;
- h) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- i) manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- j) plastica e simili;
- k) ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- l) nastri abrasivi;
- m) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

4. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) materassi
- b) poltrone e divani
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi
- d) tapparelle e suppellettili
- e) teli plastificati
- f) tubi e cassette

5. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

6. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Articolo 24 - Norme comuni

1. Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

2. In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 25 - Sistema di raccolta

1. Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Faedis si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più centri di raccolta comunali denominati "ecopiazzole";
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso i cassonetti stradali;
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 26 - Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

1. E' istituito presso il Comune di Faedis il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti:

- vetro imballaggi in vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica + lattine;
- frazione organica umida;
- rifiuto secco residuo.

2. L'effettivo inizio del servizio di raccolta porta a porta sarà stabilito, di comune accordo, fra Comune e Gestore e potrà avere tempi diversi di avvio per ogni singola tipologia di rifiuto.

3. Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice.

4. Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti per la raccolta del rifiuto secco residuo. Gli utenti hanno altresì l'obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata delle altre frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

5. Le utenze condominiali possono stipulare apposita Convenzione con il Gestore al fine di gestire in forma comune una o più raccolte.

6. Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nell'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

Art. 27 - Centri di raccolta

1. I centri di raccolta comunali, denominati “ecopiazze” sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.
2. Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all’Art. 1 comma 2; lo stesso potrà registrare i dati degli utenti che accedono al servizio.
3. Presso l’ecopiazza non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile.
4. L’ecopiazza è destinata principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.
5. L’accesso all’ecopiazza deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell’utenza. E’ consentito l’accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.
6. Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell’utenza.
7. E’ ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata Carta e cartone, Imballaggi in plastica + Lattine e Vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso l’ecopiazza.
8. Il conferimento delle frazioni “organico umido” e “secco residuo” sono consentiti solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell’utente.

TITOLO IV

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 28 - Disciplina del compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato tecnico al presente Regolamento.
2. Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 29 - Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 105,00 a € 620,00**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00.- a € 155,00**.

2. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

3. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 30 - Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

a) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente alla Ecopiazzola Comunale, **da € 25,00 a € 155,00** se non pericolosi e non ingombranti – **da € 50,00 a € 300,00** se pericolosi o ingombranti;

b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), **da € 15,00 a € 60,00**;

c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso le ecopiazzole, così come indicato nell'allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.), **da € 15,00 a € 60,00**;

d) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, **da € 25,00 a € 155,00**;

e) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, **da € 15,00 a € 60,00**;

f) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, **da € 25,00 a € 155,00**;

g) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: **da € 25,00 a € 155,00** se non pericolosi e **da € 100,00 a € 600,00** nel caso di rifiuti pericolosi;

h) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, **da € 15,00 a € 60,00**;

- i) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, **da € 25,00 a € 155,00;**
- j) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, **da € 25,00 a € 155,00;**
- k) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, **da € 25,00 a € 155,00;**
- l) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, **da € 15,00 a € 60,00.**
- m)utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, **da € 25,00 a € 155,00;**
- n) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati **da € 25,00 a € 155,00.**

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. A norma dello statuto comunale copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. Limitatamente alle disposizioni che hanno effetto sull'applicazione della Tassa/Tariffa Rifiuti (criteri di assimilazione), le stesse entrano in vigore con decorrenza 01.01.2009. Fino ad allora restano in vigore le vigenti disposizioni comunali in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento

4. Il presente Regolamento annulla e abroga il vigente *Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani* ed ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

SOMMARIO

TITOLO I

NORME GENERALI	2
Art. 1 - Assunzione del servizio	2
Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni.....	2
Art. 3 - Gestione del servizio	2
Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio.....	3
Art. 5 - Frequenza e orario del servizio.....	3
Art. 6 - Doveri del personale	3
Art. 7 - Tipologia della raccolta	4
Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate	4
Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi	5
Art. 10 - Autorizzazione all'accesso in aree private	5
Art. 11 - Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata	5
Art. 12 - Pulizia strade e svuotamento cestini stradali	5
Art. 13 - Rifiuti abbandonati	6
Art. 14 - Pulizia dei mercati	6
Art. 15 - Manifestazioni pubbliche.....	6
Art. 16 - Rifiuti speciali.....	7
Art. 17 - Controlli e vigilanza	7
Art. 18 - Onerosità del servizio	7
Art. 19 - Norma di rinvio	7
Art. 20 - Norme di attuazione.....	7

TITOLO II

ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ	8
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.....	8
Articolo 21 - Criteri di assimilazione.....	8
Articolo 22 - Esclusione.....	8
Articolo 23 - Assimilazione per qualità e quantità.....	9
Articolo 24 - Norme comuni	11

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA.....	12
Art. 25 - Sistema di raccolta.....	12
Art. 26 - Istituzione del servizio di raccolta porta a porta.....	12

Art. 27 - Centri di raccolta.....	13
TITOLO IV	
COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	14
Art. 28 - Disciplina del compostaggio domestico	14
TITOLO V	
SANZIONI.....	15
Art. 29 - Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006.....	15
Art. 30 - Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani	15
TITOLO IV	17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 31 - Pubblicità del Regolamento e degli atti	17
Art. 32 - Entrata in vigore del Regolamento	17
SOMMARIO.....	18